

LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO



NEWSLETTER



-  **STOCK OPTION**
APPLICAZIONE DEL REGIME DI RIDETERMINAZIONE DEL VALORE FISCALE
-  **GESTIONE FISCALE DI PATRIMONIO NETTO**
E RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA NEL CASO DI SCISSIONE CON SCORPORO
-  **AZIONI DI SOCIETÀ NON RESIDENTE**
ACQUISITE PER SUCCESSIONE: COME DETERMINARE IL COSTO FISCALE
-  **DEBITI ISCRITTI A RUOLO SUPERIORI A € 100.000**
ESCLUSIONE DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE SE È IN CORSO REGOLARE RATEAZIONE
-  **CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE:**
CRITERI DI CALCOLO DEL REDDITO E DEL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA



Stock Option


Applicazione del regime di rideterminazione del valore fiscale

Con la risposta a interpello n. 118 del 30.5.2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rideterminazione del valore fiscale da attribuire alle *stock option*.

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'art. 1 comma 52 della legge 213/2023 (c.d. "Legge di Bilancio 2024") ha riproposto la norma introdotta dall'art. 5 della legge 448/2001, permettendo ai contribuenti che detenevano alla data del 1.1.2024 titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati di rideterminare il loro costo o valore di acquisto a tale data.

Nello specifico, il comma 1 del suddetto articolo, afferma che : *"agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81 [n.d.r. articolo 67], comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi"*.

Come si evince dal citato comma la rideterminazione del costo di acquisto è applicabile esclusivamente ai fini del calcolo dei redditi diversi come da art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis), Tuir.



Tale disciplina è stata introdotta dal legislatore con l'intento di favorire la libera circolazione dei titoli, quote o diritti affrancando con una imposizione sostitutiva agevolata le eventuali plusvalenze prodotte dalla cessione a titolo oneroso dei suddetti e dunque il relativo effetto fiscale in capo al cedente.

Dunque l'Agenzia non esclude l'applicazione del regime di rideterminazione del valore fiscale anche ai diritti di opzione, a patto che questi siano suscettibili di produrre una plusvalenza.

Gestione fiscale di patrimonio netto e riserve in sospensione d'imposta nel caso di scissione con scorporo

Il d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione della direttiva UE n. 2019/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, ha introdotto l'art. 25061, c.c., che consente alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della scissione. Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione (e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando di fatto la propria attività).

La scissione con scorporo è ammessa soltanto previo rispetto di alcune condizioni procedurali, ovvero:

- la scissione deve essere parziale e non totale e quindi la scissa non deve estinguersi;
- la beneficiaria deve essere di nuova costituzione;
- le azioni, o le quote, della società beneficiaria devono essere attribuite alla società scissa e non ai suoi soci;
- la scissa deve continuare la propria attività;
- la scissa non deve trovarsi in stato di liquidazione e aver iniziato la distribuzione dell'attivo.

I crediti d'imposta e le eccedenze d'imposta a credito della società scissa.

Per quanto concerne i profili fiscali, con particolare riferimento alle componenti del patrimonio netto e delle riserve in sospensione d'imposta, a differenza di quanto avviene nella scissione tradizionale, il d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 prevede che nella scissione con scorporo la composizione contabile e fiscale del patrimonio netto della scissa e della beneficiaria sia la seguente:

- la scissa mantiene inalterato lo stock del proprio patrimonio netto, perché le attività e passività trasferite sono sostituite dalla partecipazione nella beneficiaria e non vi è alcuna riduzione patrimoniale. Anche le riserve iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio della scissa, ante scissione, conservano il loro regime fiscale;
- al patrimonio netto delle beneficiarie, rilevato al momento della loro costituzione, si applica il regime fiscale delle riserve di capitale, di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR, assimilabile ad un apporto di capitale.



La conseguenza di tale regola, adottata nella gestione contabile e fiscale del patrimonio netto (il quale non subisce modifiche in capo alla scissa, mentre per la beneficiaria si tratta di un apporto patrimoniale ex novo), è che le riserve in sospensione d'imposta rimangono sempre in capo alla scissa, anche se collegate ad attività o beni trasferiti a seguito della scissione mediante scorporo. In particolare, si mette in evidenza che le riserve in sospensione d'imposta sono poste ideali del patrimonio netto, per le quali l'imposizione è rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione o al momento in cui si verifica uno dei presupposti che determina il venir meno del regime di sospensione. Nelle scissioni con scorporo il criterio generale del frazionamento patrimoniale non trova, pertanto, applicazione, in quanto il patrimonio netto rimane invariato nella scissa. Per la beneficiaria, invece, l'operazione in esame costituisce un apporto patrimoniale o di capitale.

Tuttavia il d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 inoltre conferma la neutralità fiscale della scissione mediante scorporo, ai sensi dell'art. 173, comma 1, del TUIR, secondo cui tale operazione straordinaria non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Tale neutralità, tuttavia, nella scissione mediante scorporo vale solo nei confronti della scissa e della beneficiaria, ma non dei soci, che rimangono estranei all'operazione, perché le partecipazioni della beneficiaria sono assegnate alla scissa e non ai suoi soci.



Azioni di società non residente

acquisite per successione: come determinare il costo fiscale



Con la risposta a interpello n. 132 del 12 giugno 2024 riguardante il costo fiscale delle azioni di società non residente acquisite per successione, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, ai fini delle imposte sui redditi, in caso di cessione a titolo oneroso di azioni, il comma 6 dell'art. 68 TUIR dispone che le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati e il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.

Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione.

Come chiarito nella circolare del Ministero delle Finanze 24 giugno 1998, n. 165 la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta.

Debiti iscritti a ruolo superiori a € 100.000

Esclusione del divieto di compensazione se è in corso regolare rateazione

Con la risposta all'interpello n. 136 del 20 giugno 2024, avente per oggetto la "Compensazione - esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione ai sensi dell'art 37, c. 49quinquies del d.l. 4 luglio 2006, n. 223", l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il divieto di compensazione non opera nel caso di debiti erariali iscritti a ruolo per importi superiori a 100.000 euro per i quali sia stata ottenuta una rateazione e sia in corso di validità (si ha decadenza dalla rateazione a fronte del mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive), con decorrenza dal 1° luglio 2024. I limiti alla compensazione, invece, non operano per i contributi previdenziali e assistenziali e per i premi assicurativi.

L'Agenzia ha inoltre chiarito che l'utilizzo di crediti d'imposta derivanti dai c.d. "Bonus edilizi" a fronte di iscrizioni a ruolo di debiti superiori a 10.000 euro sarà regolamentata in termini di modalità di attuazione e di decorrenza, mediante un Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze in corso di emanazione.

Quindi, non essendo stato abrogato l'art. 31 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato come lo stesso sia da intendersi quale normativa di riferimento sino al 30 giugno 2024.

Più precisamente, per inquadrare compiutamente il contesto normativo al quale fare riferimento, si ricorda che con decorrenza 30 marzo 2024, l'art.4 del d.l. n. 39/2024, convertito con modifiche dalla legge 23 maggio 2024 n. 67, ha:

- introdotto nel d.l. n. 34/2020 all'art. 121 il comma 3bis, il quale prevede: "In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49 -quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



- con decorrenza dal 1° luglio 2024, ha sostituito l'art. 37, c. 49 quinquies, del d.l. 4 luglio 2006 n.223, (introdotto dall'art. 1, c. 94, lettera b) della legge 30 dicembre 2023 n.213), il quale prevede: "In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.



Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma”.

Da quanto sopra esposto, alla luce dell’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, in continuità con le previsioni già contenute nell’art. 31 del d.l. n. 78/2010, risulta evidente la volontà del legislatore di non considerare rilevanti ai fini della compensazione la presenza di debiti iscritti al ruolo seppur di importo significativo nel caso di puntuale pagamento dei piani rateali, finalizzati alla regolarizzazione della posizione da parte del contribuente. Per cui è condivisibile ritenere che il divieto di compensazione di cui all’art. 37, c. 49-quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo oggetto di pagamenti rateali puntualmente rispettati.

Concordato preventivo biennale:

criteri di calcolo del reddito e del valore della produzione netta

Nella G.U.n.139 del 15/06/2024 sul Supplemento Ordinario n.24, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/06/2024 recante l' "Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale".

L'istituto del concordato preventivo biennale (CPB) è stato introdotto con la finalità di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti di minori dimensioni (D. lgs. n. 13/2024).

I soggetti destinatari sono i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato.

Il concordato preventivo biennale (CPB) consiste in una proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate per la definizione biennale (periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025):

- del reddito derivante dall'esercizio d'impresa, o dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;
- del valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove applicabile.

Il suddetto decreto ministeriale disciplina le modalità di calcolo delle basi imponibili e la cessazione degli effetti del concordato in presenza di circostanze eccezionali che determinano il realizzarsi di minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, di oltre il 50 per cento rispetto ai valori concordati.

Strettamente correlato alla pubblicazione del decreto è l'implementazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del nuovo software di calcolo degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale che consente ora anche il calcolo della proposta di concordato preventivo biennale (CPB): "Il tuo ISA 2024 CPB" nella versione 2.0.0 del 15 giugno 2024.

I provvedimenti ad oggi posti in essere disciplinano il calcolo della proposta di concordato esclusivamente per i contribuenti soggetti agli ISA. Per i forfettari, l'altra categoria di soggetti destinatari del CPB, bisognerà dunque attendere sia un nuovo decreto attuativo sia un nuovo software di calcolo.



Gli elementi chiave sulla base dei quali il nuovo software calcolerà i redditi e i valori della produzione netta sono: i dati storici dichiarati negli ultimi tre periodi d'imposta; la situazione attuale (anno d'imposta 2023) e l'andamento macroeconomico dell'economia previsto per il 2024 e 2025.

La modalità di calcolo delle basi imponibili.

In base all'art.2 del suddetto D.M. sono considerati i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse.

Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL italiano elaborate dalla Banca d'Italia: attualmente le stime prevedono una crescita dello 0,6% nel 2024 e dell'1% nel 2025.

I criteri utilizzati per la formulazione delle basi imponibili concordabili sono indicati nella nota metodologica allegata al decreto.

Partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell'annualità oggetto di dichiarazione (p.i. 2023), per la definizione della proposta concordataria vengono previsti i seguenti passaggi:

- 1) misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia (ISA);
- 2) valutazione dei risultati economici della gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
- 3) confronto con valori di riferimento settoriali;
- 4) criterio formulazione base IRAP;
- 5) rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

In merito al punto 1) sulla base dei dati dichiarati attraverso lo strumento di compliance ISA in fase di dichiarazione 2024, viene effettuata una valutazione economica dei risultati raggiunti nel p.i. 2023. Oggetto di analisi è dunque la valutazione dell'affidabilità, nell'ambito dello specifico ISA, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente prendendo a riferimento un arco temporale riferito alle ultime otto annualità disponibili, tenendo conto delle principali dinamiche economiche del settore e delle diverse modalità con cui le imprese o i lavoratori autonomi realizzano la specifica attività economica.



La procedura prevede di massimizzare il valore delle ulteriori componenti positive dichiarate al fine del raggiungimento del punteggio più elevato di 10 su 10.

In merito al punto 2) per analizzare l'andamento della gestione operativa dell'attività caratteristica viene determinato il valore medio del triennio e confrontato con quello dell'esercizio in corso, facendo scattare uno specifico coefficiente di rivalutazione delle basi imponibili proposte nel caso in cui quest'ultimo dato risulti inferiore alla suddetta media.

In merito al punto 3) deve essere definito un parametro di rivalutazione costituito dal livello di redditività minimo settoriale previsto sulla base delle analisi delle spese per lavoro dipendente dichiarato dalle imprese appartenenti al medesimo ISA con riferimento alla forza lavoro dipendente impiegata.

Per il punto 4) ossia il criterio di formulazione della base IRAP prevede invece che al valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive, dichiarata dal contribuente nell'annualità oggetto di dichiarazione (p.i. 2023), venga sommata l'eventuale differenza rilevata tra il reddito dichiarato ai fini delle imposte dirette oggetto di concordato (p.i. 2023) e quanto quantificato anche per effetto del confronto con i valori di riferimento settoriali risultante nel precedente passaggio.



Per il punto 5) ossia la rivalutazione delle basi imponibili proposte, la nota metodologica prevede che la base della proposta concordataria, determinata, a seguito dei passaggi metodologici precedenti, venga rivalutata attraverso l'utilizzo delle proiezioni macroeconomiche disponibili determinate dalla Banca d'Italia.

L'art. 4. del Decreto individua le circostanze eccezionali che, se determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi in misura superiore al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, ne fanno cessare gli effetti.

Si tratta in particolare di:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività, danni alle scorte di magazzino o eventi che abbiano interrotto l'attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell'unica azienda;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

L'art. 5 del Decreto prevede che il software messo a punto dall'Agenzia delle Entrate tenga conto, riducendo le proposte, di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente.

Quindi, per la determinazione del reddito CPB, il primo dato che viene considerato è il reddito dichiarato dal contribuente per il 2023, cui vengono applicate le variazioni legate alla misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia ISA.

Se, a seguito dell'applicazione degli ISA, gli indicatori risultano migliorabili, viene preso a riferimento il valore dei ricavi o dei compensi necessari al raggiungimento della massima affidabilità fiscale rappresentata dal punteggio di 10.

Un risultato ISA pari a 10 non comporta la determinazione di maggiori componenti reddituali.

Ulteriori passaggi per la determinazione della proposta concordataria passano per la valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi d'imposta (compresa quella oggetto di dichiarazione), il confronto con i valori di riferimento settoriali e la rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

L'obiettivo è arrivare al raggiungimento della piena affidabilità fiscale in modo graduale al termine del biennio oggetto di concordato.

RICONOSCIMENTI

Le elevate competenze collocano lo Studio La Commara & Partners in una posizione di assoluta eccellenza qualitativa sul mercato nazionale della consulenza fiscale e legale, come testimoniano i numerosi premi e riconoscimenti attribuiti negli anni da "Il Sole 24 Ore", "Toplegal Awards", "Le Fonti Awards" e "Legalcommunity Italian Awards".



CONTATTI

ROMA



+39 06 3218140



www.studiolacommarait



Viale Bruno Buozzi, 64 - 00197



segreteria@studiolacommarait

MILANO



+39 02 76013359



in partnership con: www.pglegal.it



Via Sant'Andrea, 3 - 20121

NAPOLI



+39 081 18584553



in partnership con: www.fpcorporatefinance.eu



Via G. Melisurgo, 15 - 80133

DUBAI



in partnership con: www.v7group.com



API Trio Office Tower - Office 3001

